



REGOLAMENTO PER DEHORS

Annotazioni : approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 03 ottobre 2005

Sommario

<u>Art. 1 - Definizione</u>	
<u>Art. 2 - Atti abilitativi e amministrativi</u>	
<u>Art. 3 - Suddivisione del territorio</u>	
<u>Art. 4 - Durata e autorizzazioni</u>	
<u>Art. 5 - Documentazione per la domanda di autorizzazione</u>	
<u>Art. 6 - Presentazione delle istanze per l'installazione</u>	
<u>Art. 7 - Criteri per il posizionamento e l'installazione dei dehors</u>	
<u>Art. 8 - Morfologia e struttura</u>	
<u>Art. 9 - Materiali ed impianti</u>	
<u>Art. 10 - Indicatori e parametri</u>	
<u>Art. 11 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors</u>	
<u>Art. 12 - Danni arrecati</u>	
<u>Art. 13 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata</u>	
<u>Art. 14 - Sanzioni e misure ripristinatorie</u>	
<u>Art. 15 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione</u>	
<u>Art. 16 - Oneri</u>	
<u>Art. 17 - Deroghe</u>	
<u>Art. 18 - Norme finali</u>	

Art. 1
Definizione

Si definiscono "dehors" le strutture temporanee, su proprietà pubbliche o private, a carattere estivo o invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.

Rientrano in tali strutture ogni elemento di arredo comprese sedie e tavolini, altri elementi mobili di delimitazione perimetrale quali tende parasole, protezioni aeree, platee sopraelevate, vasi o contenitori per il verde, diaframmi o barriere, impianti d'illuminazione o diffusione sonora, espositori, pannelli informativi, ecc..

La messa in opera di dehors può essere richiesta solo dai titolari di pubblici esercizi disciplinati dalla legge 287/91.

Art. 2
Atti abilitativi e amministrativi

L'installazione di dehors da parte di operatori privati è di norma definito con un atto amministrativo di "autorizzazione alla costruzione e posa su suolo pubblico, o soggetto a pubblico passaggio, di manufatti temporanei".

Tali costruzioni non rientrano nell'attività edilizia in quanto essenzialmente non comportano la variazione dello stato dei luoghi.

Il controllo dell'attività di esercizio dei dehors è da considerarsi in relazione alla validità della licenza di pubblico esercizio, e quindi agli atti e alla prassi amministrativa ad essa collegata.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinato alla valutazione delle domande condotta in via separata e autonoma dai competenti uffici comunali che risultano direttamente coinvolti:

- Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnici architettonici e urbanistici;
- Ufficio Commercio e Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura commerciale;
- Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda gli aspetti di viabilità e sicurezza stradale.

Tale autorizzazione, successivamente all'istruttoria dell'Ufficio Tecnico, dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia per gli aspetti di tipo architettonico/ambientale e, qualora tali interventi riguardassero immobili ed aree sottoposte a vincoli di tutela, dovrà essere acquisito il relativo parere della competente Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, che sostituirà quello della Commissione Edilizia.

Inoltre dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici.

Art. 3
Suddivisione del territorio

Sono individuate sul territorio comunale, le seguenti due aree che presentano caratteri omogenei di ambiente, di viabilità, di utilizzo, e quindi richiedono diversi livelli di tutela:

- A) area del centro storico perimetrata nella planimetria del P.R.G.C.;
- B) restante parte del territorio comunale.

Art. 4
Durata e autorizzazioni

L'autorizzazione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza, così come definite all'articolo 1. L'autorizzazione può essere richiesta per strutture a carattere estivo (dal 01/05 al 31/10) o per strutture a carattere invernale (dal 01/11 al 30/04) o a carattere annuale.

In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte), non è necessario presentare la documentazione di cui al seguente punto bensì la semplice dichiarazione in calce all'istanza del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato.

L'autorizzazione deve essere rinnovata al suo scadere annualmente. Per interesse pubblico incompatibile con la presenza del dehors, l'autorizzazione medesima può non essere rinnovata. Potranno essere richieste modifiche nell'installazione del dehors, rispetto a quanto già autorizzato.

A semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale il dehors dovrà essere rimosso o spostato a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione nei modi e nei tempi prescritti.

Allo scadere dell'autorizzazione il suolo pubblico dovrà essere ripristinato entro i 7 giorni immediatamente successivi alla data di scadenza pena l'applicazione dell'art. 20 comma 4 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 5

Documentazione per la domanda di autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare, a seconda della tipologia del dehors, tutta o parte della seguente documentazione:

- a) domanda redatta in bollo a cura del proprietario;
- b) scheda e/o depliant della struttura fornita dalla ditta costruttrice con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore;
- c) pianta in scala 1:100 dove risulteranno indicate chiaramente:
 - l'ampiezza rispetto al fronte dell'edificio richiedente l'autorizzazione;
 - la collocazione dei dehors o di ogni altra struttura rispetto all'affaccio su strada;
 - la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
 - le dimensioni della struttura proposta;
 - il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
 - la distanza rispetto al fronte dell'edificio retrostante;
 - l'ampiezza della corsia transitabile della strada;
 - il posizionamento degli arredi;
- d) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:100 della struttura indicante le sue caratteristiche tecniche e dimensioni ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
- e) dichiarazione di stabilità statica da parte dell'installatore al fine di garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai carichi dovuti al vento ed alla neve sulla copertura e sull'intera struttura;
- f) dichiarazione per superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6

Presentazione delle istanze per l'installazione.

Le domande di richiesta per nuove installazioni o adeguamento di dehors esistenti, complete di tutta la documentazione necessaria, saranno evase dall'ufficio competente secondo la tempistica prevista dall'art. 60 della L.R. 11/98 riferito al rilascio della concessione edilizia, ad eccezione delle aree comprese nelle zone di vincolo definite dalle seguenti leggi: D.Lgs. 490/99, L.R. 56/83 art. 29 e D.Lgs n° 42/2004; in tali casi sono da tenere in conto tempi maggiori sotto forma di istanza di autorizzazione.

Art. 7

Criteria per il posizionamento e l'installazione dei dehors

7.1

Il posizionamento

Il posizionamento delle strutture temporanee può essere antistante o frontistante all'affaccio su strada del pubblico esercizio del richiedente, o essere realizzato in cortili interni; nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione nel rispetto dei diritti dei terzi. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso o di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale nonché garantire le visuali di sicurezza occorrenti.

In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area del marciapiede (o dell'area comunque destinata al transito pedonale) avente profondità di almeno m. 0,90, per una lunghezza minima di m 1,00 misurata lungo il marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale. Tale lunghezza libera di m. 1,00 va mantenuta anche nel caso di marciapiedi con larghezza inferiore.

7.2

Transito pedonale

In caso di non utilizzo del dehors, per riposo settimanale, lo spazio occupato deve essere tenuto in ordine e con decoro e le strutture (fioriere, sedie, tavoli) non devono ostacolare il passaggio.

Gli spazi in altezza liberi da ogni elemento od ostacolo devono avere una misura non inferiore a m. 2,00, misurata dal punto più elevato del piano pedonale ed una media complessiva non inferiore a m. 2.20. Sono considerati ostacoli anche accessori del dehors quali frangisole o mantovane, anche se in tessuto e quindi non rigide.

In corrispondenza agli spazi liberi per il transito pedonale tra dehors e edifici possono essere ammessi elementi di copertura (tende o simili) aventi le caratteristiche di cui sopra.

7.3

Transito veicolare

La larghezza della corsia libera per il transito veicolare avrà un minimo di m. 2.75 al netto della proiezione di eventuali aggetti inferiori a m. 3,50 di altezza, dai marciapiedi o da eventuali elementi di protezione (dissuasori, fioriere ed elementi di arredo urbano).

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli.

A quanto esposto nel presente articolo, faranno eccezione e quindi dovranno essere valutati per ogni singola situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o presenza di vegetazione.

Il posizionamento delle strutture temporanee deve evitare interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione (possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc). Qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

Art. 8

Morfologia e struttura

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee nel loro insieme (compresi gli arredi mobili) devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli autorizzati sulla base del presente regolamento). In particolare la morfologia dei dehors deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) avere forma geometrica semplice e regolare e con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;
- b) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- c) le scritte / logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e dovranno avere caratteri poco appariscenti e coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto;
- d) le eventuali pedane dovranno comunque essere accessibili da portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini accessibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

Le strutture temporanee devono essere completamente asportabili; in particolare la struttura dei dehors deve essere anch'essa completamente asportabile con minima sezione dei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di tenuta al vento e ai carichi accidentali. È ammessa la realizzazione di strutture:

- a) ancorate direttamente al suolo, salvo l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici ad autorizzazione terminata. Questa eventualità è esclusa in caso di pavimentazioni lapidee di pregio;
- b) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
- c) direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesso;
- d) ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale e con disposizioni di Piano Regolatore Generale.

In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione e della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario. Qualora l'installazione del dehors o di altre installazioni occulti la segnaletica verticale ed orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9

Materiali ed impianti

I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri attrezzi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili.

Gli impianti elettrici dei dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico percorribile dai veicoli né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente all'installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute.

L'impianto di illuminazione non dovrà provocare fenomeni di abbagliamento né verso aree a transito pedonale, né verso zone di traffico veicolare.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna sia diurna e, soprattutto nella zona Centro Storico, consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori. Il lato nel senso di marcia dei veicoli dovrà essere segnalato con luce rossa fissa e dispositivi rifrangenti, nonché di opportuno segnale di direzione obbligatoria.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio devono avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI,

Art. 10
Indicatori e parametri

Le strutture temporanee devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a) identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale dell'oggetto più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.);
 - la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore a $\frac{1}{3}$ della larghezza della piazza (misurata da edificio ad edificio), fermo restando i vincoli posti dall'art. 7;
- b) la profondità della struttura posizionata lungo strade soggette a traffico veicolare, dovrà mantenere la fascia di rispetto indicata all'art. 7;
- c) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico già approvato ai sensi del presente regolamento.

Nel caso particolare delle zone A del P.R.G.C., o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile una deroga a quanto previsto nel punto a), da concordare con l'Amministrazione comunale e eventualmente con la Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali nel rispetto dei diritti dei terzi.

La struttura temporanea a **carattere estivo** deve, inoltre, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a) altezza massima delle pedane, ove ammesse, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;
- b) colori di bordo omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;
- c) materiali di bordo: coerenti per forma e materiale con il contesto, a giudizio della Commissione Edilizia.

La struttura temporanea a **carattere invernale** deve, inoltre, rispettare i seguenti indicatori, parametri:

- a) sezione massima dei montanti: cmq. 120;
- b) tamponamento: minimo tra 80 e 100 cm. di altezza dal piano strada, lasciando la restante parte trasparente oppure chiudere con tendaggi asportabili;
- c) altezza massima della pedana, ove ammessa, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;
- d) colori e materiali armonizzati con il contesto e con l'edificio interessato.

Le strutture temporanee sono disciplinate con prescrizioni specifiche della competente Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, anche diverse da quelle del presente articolo, nei casi di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi del d.lgs. 490/99, d.lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. e legge regionale 56/83.

Art. 11

Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors e' revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte puo' avvenire con 5 giorni di preavviso.

L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e' sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella localita' interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprieta' comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovra' essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell'autorizzazione dovra' avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte puo' avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumita' pubblica l'Ente competente all'attivita' di pronto intervento e' autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico e' previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potra' essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 12

Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprieta' private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprieta' pubblica i settori comunali competenti relativamente al tipo di danno provocato.

Art. 13

Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato.

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonche' la sospensione ed in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'autorizzazione.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

Art. 14
Sanzioni e misure ripristinatorie

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, previo richiamo scritto non ottemperato, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80 ad un massimo di € 500; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

L'organo accertatore deve intimare, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio competente. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, si emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività di pubblico esercizio, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 15

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

L'autorizzazione e' sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attivita' ivi esercitata potra' riprendere solo quando sara' accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

L'autorizzazione e' revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi con le modalita' previste nell'articolo 13;
- b. le attivita' svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorita' competenti;
- c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 2;

I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarita' accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dall'Ufficio di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 16

Oneri

Per la determinazione degli oneri a carico del richiedente (dehors su suolo privato e pubblico) si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 17

Deroghe

E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

- a. agli elementi di arredo di base (tavoli e sedie), elementi complementari di copertura e riparo e elementi accessori (elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti);

- b. alla collocazione del dehors al di la' di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilita' risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche, ecc.).

Le richieste di deroga devono essere presentate all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, che le trasmettera' ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sara' consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

\

Art. 18

Norme finali

Con l'adozione da parte del Consiglio comunale del presente regolamento, tutte le precedenti autorizzazioni e concessioni sono da intendersi revocate a far data dal 01/11/2005.

Per esigenze contingenti ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.